

Law & Compliance

A cura di LAURA OPILIO e PAOLO SCARDUELLI | Studio CMS

CHIARIMENTO

La copertura assicurativa a 15 giorni dalla scadenza

La pronuncia della Cassazione sull'interpretazione dell'articolo 1901 del codice civile: ecco che cosa ha stabilito la Suprema Corte

di LAURA OPILIO e MARTINA MANGANELLI

La Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta sulla corretta interpretazione dell'art. 1901 c.c. Il giudizio che ha dato origine alla sentenza in esame, instaurato nel 2008 presso il Tribunale di Brescia, scaturiva da una precedente condanna per omicidio colposo a carico dell'amministratore di una società, dovuta ad un incidente che aveva coinvolto un lavoratore all'interno di un cantiere. Il giudice penale aveva inoltre condannato l'amministratore al versamento in favore delle parti civili di una provvisionale di 150mila euro.

L'amministratore aveva dunque agito in giudizio per essere manlevato dalla compagnia assicuratrice. Costituitasi la compagnia, veniva eccepita l'inoperatività della polizza, scaduta in data 17 novembre 2013, due giorni prima che si verificasse il sinistro. In particolare, la società si soffermava sul fatto che il pagamento del premio non era stato corrisposto durante i quindici giorni di sospensione, bensì in data successiva. Parte attrice sosteneva invece che la polizza sarebbe stata operativa, in quanto il sinistro si sarebbe verificato durante la sospensione prevista dall'art. 1901 c.c.



LAURA OPILIO
Avvocato, partner dello studio Cms
presso l'ufficio di Roma



MARTINA MANGANELLI
Junior Associate dello Studio Cms

Sia il giudizio di primo grado che quello di impugnazione si concludevano con la soccombenza dell'amministratore, sulla base del fatto che l'incidente che aveva provocato il decesso del lavoratore si era verificato nel periodo di ultrattività ex art. 1901, comma II, c.c. ma il pagamento del premio era stato effettuato solamente in data di molto successiva, più di sei mesi dopo la scadenza e che dunque il contratto di assicurazione doveva ritenersi risolto di diritto ai sensi del III comma dell'articolo citato. L'amministratore proponeva ricorso per Cassazione.

Con la sentenza n. 26104/2016 depositata in data 19 dicembre 2016, la Suprema Corte ha riformato la decisione sul merito, confor-

mandosi alla giurisprudenza maggioritaria e confermando nuovamente un'interpretazione dell'articolo 1901 c.c. in netto favore dell'assicurato.

Le varie pronunce susseguitesi nel corso del tempo in questa materia (si vedano, ex multis, Cass. n. 18525 del 3.09.2017 e Cass. n. 17 del 8.01.1987) hanno prevalentemente utilizzato come criterio interpretativo l'art. 1932 c.c., secondo cui la disposizione dell'art. 1901 c.c., che statuisce appunto la ultrattività della copertura nei quindici giorni successivi alla scadenza della polizza, tra le norme derogabili solamente in favore dell'assicurato. Dunque, l'estensione della copertura è operante non solo nel caso in cui entro i quindici giorni succes-

sivi alla scadenza venga pagato il premio di rinnovo, ma anche nel caso in cui il pagamento avvenga oltre sei mesi dopo la scadenza e il contratto di assicurazione venga dunque risolto per inadempimento dell'assicurato a causa del mancato pagamento del premio. In altri termini, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la durata della polizza è automaticamente estesa di quindici giorni dopo la scadenza, indipendentemente dal pagamento del premio di rinnovo e dalla successiva risoluzione ex lege dovuta al mancato pagamento del premio per oltre sei mesi. Alla luce di questa tendenza, sembra difficile una modifica delle posizioni giurisprudenziali rispetto all'interpretazione delle norme in materia assicurativa richiamate dall'art. 1932 c.c., che funge ormai da criterio ermeneutico cardinale per la risoluzione di casi non espressamente disciplinati e regolati dal Codice.

In considerazione della ultrattività della polizza dopo la scadenza, gli assicuratori dovranno pertanto valutare la esposizione a tale maggiore rischio, anche in termini di calcolo del premio, non essendo valida alcuna diversa limitazione di polizza.